



STATUTO DEL COMUNE DI FAENZA

Lo statuto è stato adottato dal consiglio comunale con propria deliberazione n. 226 del 28/06/2007, rettificato con deliberazione n. 285 del 27/09/2007 e successivamente sottoposto a revisione con le seguenti deliberazioni:

n. 36 del 28/01/2010;
n. 142 del 30/05/2011;
n. 223 del 16/10/2013;
n. 19 del 19/03/2015;
n. 58 del 26/09/2019;
n. 24 del 24/04/2020.

Il testo integrale dello Statuto Comunale risulta pertanto come appresso formulato.

TITOLO I - PRINCIPI E FUNZIONI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Faenza, Comune della Repubblica Italiana, costituito dalla comunità delle popolazioni insediate nel territorio del capoluogo e delle frazioni di Granarolo e Reda, meglio individuato nella planimetria depositata presso la residenza municipale, rappresenta la comunità locale, anche in ambito territoriale sovracomunale, attraverso le opportune forme associative, in particolare dell'Unione della Romagna Faentina, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e favorisce la partecipazione al governo della città di tutti coloro che la abitano, incoraggiando l'esercizio della solidarietà civica e la cultura della pace.
2. Per tal fine esprime nello statuto piena ed autonoma capacità normativa che incontra il solo limite del rispetto dei principi fondamentali espressi dal potere legislativo nella Carta costituzionale e nelle leggi, nonché nelle norme di dettaglio necessarie a tutelare interessi nazionali e regionali demandati alla competenza della legge statale e regionale.
3. Faenza, città d'arte e città delle ceramiche, riconosce e valorizza la vocazione e le tradizioni del proprio territorio. Il Comune di Faenza riconosce i valori culturali e artistici della propria tradizione storica e assume la tutela dei beni culturali e ambientali come fattore dello sviluppo del territorio.
La denominazione Faenza deve essere accompagnata, nella promozione del territorio, dalla dizione "Città delle Ceramiche".
4. Il Comune di Faenza, con metodo democratico, secondo principi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e programmazione, promuove le condizioni che garantiscano la qualità della vita per cittadine, cittadini, stranieri residenti ed ospiti, rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo, delle pari opportunità, della convivenza pacifica e delle differenze di sesso, razza, lingua e religione.
5. Il Comune di Faenza riconosce, promuove e qualifica l'associazionismo al fine di concorrere allo sviluppo della società.
6. Il Comune di Faenza orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed uguaglianza stabiliti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella Carta delle Nazioni Unite, nella Carta costituzionale della Repubblica e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, attua azioni positive per valorizzare la presenza femminile, al fine di garantire la partecipazione in organi di governo del Comune, o comunque da esso dipendenti, di entrambi i sessi.
A tal fine rimuove gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne.
7. Il Comune di Faenza, Premio Europa, aderendo alla Carta europea delle libertà e delle autonomie locali, ribadisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, condanna ogni tipo di totalitarismo, promuove la cooperazione fra i popoli, mette in atto e sostiene iniziative

Statuto del Comune di Faenza

culturali, educative, di ricerca e di informazione che operano per il conseguimento di questi obiettivi.

Il dialogo, la solidarietà e l'integrazione sociale rappresentano i valori attraverso i quali Faenza desidera essere terra di pace.

8. Il Comune di Faenza tutela l'ambiente e le specie viventi, promuove lo sviluppo sostenibile e la difesa della biodiversità e si impegna attivamente per la riduzione di ogni forma di inquinamento.
9. Il Comune di Faenza riconosce e promuove ogni iniziativa volta a sviluppare la dignità del lavoro e dei lavoratori, perseguendo il superamento del precariato come sistema lavorativo.
10. Il Comune di Faenza riconosce "il Diritto umano all'acqua", ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

Art. 2 - Sede, stemma, gonfalone, titolo di città

1. Il Comune di Faenza ha il titolo di "città".
2. La sede del Comune è il palazzo Manfredi nel capoluogo.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco dispone che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

Art. 3 - Funzioni del Comune

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, nella propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, le funzioni attribuite o delegate nell'ambito delle risorse assegnate.
2. Il Comune è inoltre titolare delle funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate da autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, nell'interesse della comunità locale e nel rispetto delle leggi, alla loro specificazione ed attuazione. Persegue altresì i propri fini istituzionali - anche nell'ambito delle iniziative locali, regionali e nazionali - per lo sviluppo dell'Unione Europea.
4. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi di indirizzo, di governo e mediante gli organi dirigenziali di gestione secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto, dalla legge e dai regolamenti.

5. Nell'esercizio delle funzioni nelle quali è competente, il Comune valorizza e promuove la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, delle forme associative all'azione amministrativa, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Il Comune tutela il patrimonio linguistico locale e lo valorizza favorendone l'apprendimento.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

SEZIONE 1^ - Norme generali

CAPO I - Attribuzioni degli organi del comune

Art. 4 - Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il consiglio, il sindaco, la giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento del consiglio comunale.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La giunta è l'organo di governo che collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.
5. L'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati nel dettaglio dal regolamento o dalle disposizioni interne che debbono comunque assicurare, a ogni membro e in termine congruo, una adeguata e preventiva conoscenza delle proposte sulle quali l'organo è chiamato a deliberare, nonché l'accesso agli atti e ai documenti anche preparatori e di ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.
6. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, ai singoli consiglieri, alle commissioni consiliari e ai cittadini secondo la disciplina prevista dai regolamenti in materia. L'attivazione della iniziativa popolare per la adozione di atti deliberativi deve essere sottoscritta da almeno quattrocento elettori.
7. Gli atti dell'amministrazione debbono sempre specificare se comportano impegno di spesa per il Comune.

8. Per la determinazione dei quorum di cui al presente statuto si applica l'arrotondamento matematico.

Art. 5 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con voto palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. La verbalizzazione degli atti delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario generale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento del consiglio.
3. I verbali delle sedute del consiglio sono firmati dal presidente del consiglio e dal segretario; i verbali delle sedute di giunta sono firmati dal sindaco e dal segretario.

Art. 6 - Condizione giuridica degli amministratori locali

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori stessi e quelle proprie dei dirigenti.
2. Gli amministratori - sindaco, componenti della giunta comunale, presidente del consiglio, consiglieri - devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
3. L'obbligo di astensione non si applica nei casi previsti dalla legge.
4. A norma di legge e di regolamento, i titolari di cariche elettive di sindaco e consiglieri, gli assessori e i titolari di cariche direttive di alcuni enti sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

SEZIONE 2^ - Consiglio comunale

CAPO I - Sottoscrizione delle liste e pubblicità delle spese elettorali

Art. 7 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Il deposito delle liste e delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spese a cui le liste ed i candidati

intendono vincolarsi. Tale documento, sottoscritto, deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del Comune.

2. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale il termine di legge il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste, consegnato al segretario comunale.

Art. 8 - Sanzioni

1. L'inottemperanza all'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 7 che precede dà luogo all'applicazione delle sanzioni secondo le modalità e termini a norma di legge.

CAPO II - Competenze e funzionamento

Art. 9 - Elezioni e funzionamento

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica e i casi di scioglimento dello stesso sono regolati dalla legge.
2. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
3. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Il quorum per la validità delle sedute, in prima convocazione, deve essere della metà dei consiglieri assegnati. Fermo restando il quorum di prima convocazione il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute di seconda convocazione, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.
4. Con il regolamento del consiglio comunale dovranno essere fissate le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il funzionamento, nonché per la gestione di tutte le risorse attribuite al consiglio, ai gruppi consiliari e ai consiglieri comunali.
5. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente del consiglio comunale o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente.
Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano.
6. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente che fissa il giorno e l'ora della seduta; l'avviso di convocazione anche in forma telematica è spedito ai

Statuto del Comune di Faenza

singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

7. L'ordine del giorno dei lavori del consiglio è predisposto dal presidente secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
8. L'attività del consiglio coincide con l'anno solare.
9. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
10. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
11. Gli avvisi di convocazione di tale prima seduta sono inviati dal sindaco e la seduta è presieduta dal consigliere anziano sino alla elezione del presidente del consiglio comunale.
12. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
13. Il regolamento del consiglio comunale con specifiche norme regolamentari - nell'intento di avvicinare i cittadini alle istituzioni comunali - disciplina la facoltà e le modalità di intervento da parte dei cittadini.

Art. 10 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al consiglio comunale da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Il documento viene esaminato, discusso e approvato con deliberazione del consiglio comunale, con voto assunto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Con cadenza annuale il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee sulla base di una relazione articolata del sindaco e della giunta sottoposta all'esame del consiglio stesso contestualmente alla discussione e approvazione del rendiconto di bilancio.
4. Al termine del mandato politico amministrativo il sindaco presenta all'organo consiliare il bilancio di mandato quale documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 11 – Competenze

Statuto del Comune di Faenza

1. Il consiglio comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politica amministrativa del Comune con atti che impegnano gli organi e/o i dirigenti cui sono rivolti, a dare attuazione agli stessi.
2. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare l'imparzialità e corretta gestione amministrativa.
3. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
4. Nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, il consiglio è competente per gli atti che predeterminano i modi e le condizioni della successiva attività comunale, parimenti stabilisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il consiglio comunale approva l'istituzione o la partecipazione ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
6. Il consiglio esercita in relazione ai servizi pubblici locali e, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legge, attività di indirizzo, di programmazione e di regolazione. Nell'esercizio del controllo il consiglio si avvale della collaborazione del collegio dei revisori e dei servizi comunali preposti ai sensi di quanto stabilito dalla normativa in materia di servizi pubblici locali.
7. Le modalità del controllo sulla gestione dei servizi sono definite nel regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance.
8. Il consiglio comunale formula indirizzi per il governo e per il controllo delle società partecipate e dei servizi esternalizzati.
9. Il controllo sui servizi gestiti in forma associata con altri enti si effettua nelle forme previste nell'atto di convenzione, ovvero di quanto previsto in norme regolamentari o statutarie.

Art. 12 - I consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sostituzione, l'ineleggibilità, le incompatibilità, la surroga e la supplenza dei consiglieri sono disciplinati dalla legge. I consiglieri comunali rappresentano l'intera collettività alla quale costantemente rispondono ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale - costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza - con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

Statuto del Comune di Faenza

3. Ciascun consigliere, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento nell'ambito del proprio mandato ed ai fini dell'espletamento del medesimo, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa ed il controllo per tutti gli atti di competenza del consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ogni altra istanza prevista dalla legge, anche di sindacato ispettivo;
 - c) intervenire nelle discussioni del consiglio;
 - d) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle società o enti partecipati dal Comune di Faenza aventi totale o prevalente capitale pubblico, tutti gli atti, notizie e informazioni in loro possesso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dall'articolo 29 della L. 241/1990 e dall'articolo 2.422 del Codice Civile. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
 - e) ottenere da parte del presidente del consiglio comunale una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capi gruppo.
4. Decade il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio comunale. Il giustificato motivo deve essere presentato in forma scritta dal consigliere o tramite il proprio capo gruppo al presidente del consiglio comunale. La decadenza è formalizzata con deliberazione del consiglio comunale, con le modalità disciplinate nel regolamento del consiglio comunale.
5. Le dimissioni di un consigliere vanno presentate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
6. Oltre che nel caso di cui al comma III dell'articolo 23 dello statuto e degli altri casi normativamente previsti, il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per "cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco".
5. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi di legge, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma di legge.
6. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel presente statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

7. Il Comune di Faenza garantisce ai cittadini stranieri forme di partecipazione ai lavori del consiglio comunale attraverso l'organismo rappresentativo degli stessi nelle forme disciplinate con apposito regolamento.

Art. 13 - Il presidente e il vice presidente del consiglio

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale nei rapporti con gli altri organi istituzionali, con la struttura comunale e con la comunità locale.
2. Il presidente tutela le prerogative dei consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, mediante una sistematica attivazione di mezzi e di iniziative, in conformità ai contenuti del regolamento del consiglio.
3. Nella prima adunanza il consiglio elegge nel proprio seno il presidente del consiglio, con votazione segreta a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella stessa seduta per un massimo di ulteriori due volte, con le medesime modalità. In successiva seduta da tenersi entro dieci giorni si procederà all'elezione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Fino alla nomina del presidente dell'assemblea, il consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.
4. Nella sua prima seduta, convocata dal sindaco, il consigliere anziano pone in votazione la elezione del presidente del consiglio stesso.
5. Resa immediatamente eseguibile la nomina del presidente del consiglio comunale e a intervenuto insediamento dello stesso alla presidenza dell'assemblea, il consiglio comunale procede alla nomina del vice presidente del consiglio comunale con le stesse modalità e maggioranze fissate dal comma 3 che precede.
6. Il vice presidente assume la presidenza del consiglio comunale e tutti i compiti istituzionali e statutari della presidenza nei casi di vacanza, assenza o impedimento del presidente.
7. Fino alla nomina del vice presidente, nei casi di vacanza, assenza o impedimento del presidente, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano.
8. Sono esclusi dalla elezione alla carica di presidente e di vice presidente del consiglio comunale il sindaco ed i candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
9. Il presidente e il vice presidente del consiglio cessano dalla carica in caso di revoca. Per la revoca del presidente e/o del vice presidente provvede il consiglio comunale su proposta motivata presentata da almeno 2/5 dei consiglieri e con deliberazione assunta con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

10. Il presidente convoca il consiglio comunale e ne dirige i lavori e le attività secondo il regolamento ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza.
11. Il presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo e redige l'ordine del giorno del consiglio comunale. Il vice presidente partecipa alle sedute della conferenza dei capi gruppo anche quando non assume le funzioni vicarie.

Art. 14 - Struttura di presidenza del consiglio comunale

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento del consiglio comunale prevedono e disciplinano le modalità di supporto all'ufficio di presidenza del consiglio comunale. Tali competenze sono attribuite al Servizio Affari Istituzionali del Settore Legale e Affari Istituzionali.
2. Il Servizio Affari Istituzionali costituisce il presidio amministrativo e organizzativo di supporto e di assistenza del presidente del consiglio comunale, dei gruppi consiliari e dei consiglieri comunali. Il regolamento del consiglio comunale disciplina altresì i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale per le attività dell'ufficio della presidenza del consiglio comunale e dei gruppi consiliari.

Art. 15 - Commissioni consiliari, istruttorie, di studio, di controllo e garanzia

1. Il consiglio istituisce nel suo seno, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi e della salvaguardia della differenza di genere realizzata mediante designazione, commissioni consiliari permanenti o straordinarie con funzioni preparatorie, istruttorie, di studio e referenti e può istituire commissioni di controllo e di garanzia.
2. Le competenze di ciascuna commissione sono determinate dal consiglio comunale con la deliberazione che le istituisce.
3. In via ordinaria e nell'ambito delle rispettive competenze spetta alle commissioni consiliari permanenti l'esame delle proposte di deliberazione e dei programmi, la verifica e la relazione al consiglio sullo stato di attuazione dei piani e programmi generali o di settore ed ogni altro compito loro assegnato dal presente statuto o dal regolamento o dalla deliberazione che le istituisce.
4. Per le commissioni di controllo e garanzia identificate in sede di istituzione, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
5. La composizione, le modalità di funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni permanenti sono definite dal regolamento del consiglio comunale e dai provvedimenti di istituzione.

Art. 16 - Commissioni d'indagine

1. Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale possono essere costituite all'interno del consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei membri del consiglio.
2. Nelle commissioni d'indagine devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari e le decisioni vengono assunte a maggioranza mediante voto plurimo secondo la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.
3. La deliberazione di istituzione stabilisce le finalità e i poteri, i criteri di funzionamento, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 17 - Conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.
2. La conferenza dei capigruppo - integrata dal vice presidente del consiglio comunale - coadiuva il presidente del consiglio comunale nella definizione del programma dei lavori del consiglio, disciplina - secondo i criteri stabiliti dal regolamento del consiglio comunale - l'accesso ai servizi assegnati al consiglio. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti proposti dal sindaco.
3. Gli atti ed i provvedimenti che il sindaco e la giunta intendono sottoporre alla preventiva valutazione degli organismi consultivi di quartiere e dei loro organi o di associazioni sono comunicati previamente ed in forma integrale ai capigruppo consiliari ed alle commissioni competenti.
4. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le ulteriori modalità di funzionamento.

Art. 18 - Strutture di supporto al consiglio e alle commissioni consiliari

1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti al consiglio, le commissioni consiliari sono dotate di apposita struttura di segreteria e possono avvalersi di consulenti e tecnici, anche esterni all'amministrazione comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. Per il funzionamento e l'attività del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari e per la sistematica azione informativa nei confronti di tutti i consiglieri viene iscritto in bilancio apposito stanziamento, il cui ammontare viene determinato annualmente dal consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione.

3. Le modalità per l'assegnazione e la gestione delle risorse attribuite sono disciplinate dai provvedimenti annuali di bilancio e dalla deliberazione del consiglio comunale.

SEZIONE 3^ - Giunta e sindaco

Art. 19 - La giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e dagli assessori in un numero massimo corrispondente a quanto previsto dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella misura stabilita dalla legge. Uno degli assessori è investito della carica di vice sindaco.
2. Possono essere nominati assessori i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità, candidabilità e di compatibilità alla carica di consigliere: detti requisiti sono attestati mediante autodichiarazione da parte dei nominati, di cui la giunta prende atto nella sua prima seduta.
3. Il vice sindaco e gli assessori sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
5. Non possono fare parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del Comune, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del sindaco, fatti salvi ulteriori limiti di legge.
6. Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
7. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 20 - Organizzazione della giunta comunale

1. La giunta è organo di governo dell'ente; svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del consiglio e collabora con il sindaco nell'esecuzione degli indirizzi deliberati dal consiglio per l'amministrazione dell'ente, operando attraverso deliberazioni collegiali, improntando la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Le attribuzioni dei singoli assessori sono contenute nell'atto di nomina a componente della giunta comunale comunicata al consiglio comunale a sensi di legge.

3. Le attribuzioni e le funzioni di cui al comma 2 possono essere revocate e/o modificate con analogo atto da parte del sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

Art. 21 - Attività degli assessori

1. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta nell'ambito delle attribuzioni assegnate loro dal sindaco.
2. Gli assessori presentano le proposte di intervento verificando che rientrino nella attuazione dei programmi generali approvati dal consiglio.
3. Gli assessori coadiuvano il sindaco nello svolgimento delle sue funzioni e nell'ambito delle materie loro delegate dal sindaco. Adottano gli atti espressamente loro delegati da parte del sindaco.
4. Gli assessori forniscono ai dirigenti le direttive politiche per la predisposizione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi da sottoporre all'esame degli organi di governo dell'ente.

Art. 22 - Durata in carica della giunta

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o decesso del sindaco comportano la decadenza della giunta comunale, che rimane in carica sino all'elezione del nuovo sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. Tali dimissioni comportano la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco, nonché della giunta comunale.
4. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta della giunta o del sindaco non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 23 - Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 24 - Cessazione di singoli componenti della giunta

1. I singoli assessori cessano dalla carica a seguito di revoca da parte del sindaco, che ne dà motivata comunicazione al consiglio comunale.
2. Alla sostituzione dei singoli assessori revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il sindaco mediante nomina da comunicarsi al consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

Art. 25 - Funzionamento della giunta

1. Il sindaco convoca, dirige e coordina l'attività della giunta e ne assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità.
2. La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
4. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla giunta stessa.
6. La giunta può ammettere alle proprie sedute i funzionari, i dirigenti e cittadini ad essa non appartenenti, senza diritto di voto.
7. Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capi gruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri, presso la segreteria generale.

Art. 26 – Competenze

1. La giunta opera in modo collegiale, compie gli atti di amministrazione e adotta gli atti di natura regolamentare che non siano riservati dalla legge al consiglio o che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei dirigenti. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio al quale riferisce annualmente sulla propria attività.
2. È altresì di competenza della giunta comunale l'adozione delle deliberazioni di variazione di bilancio di propria competenza in base alla normativa vigente.

3. La giunta delibera altresì per la costituzione del Comune nelle liti attive e passive.

Art. 27 - Deliberazioni d'urgenza della giunta

1. La giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, deliberare variazioni di bilancio di competenza del consiglio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei termini di legge, a pena di decadenza.
3. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 28 - Il sindaco: competenze

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, è capo dell'amministrazione comunale ed ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.
2. Il sindaco entra in carica al momento della proclamazione e presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il sindaco è ufficiale del Governo, esercitando le attribuzioni riconosciute al medesimo dalla legge in tale veste ed adottando i conseguenti provvedimenti.
4. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla. Il sostituto del sindaco userà tale distintivo nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge. Il sindaco autorizza l'uso dello stemma e del gonfalone.
5. Il sindaco convoca e presiede la giunta comunale.
6. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori, dei dirigenti e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. Il sindaco, con la collaborazione della giunta comunale e/o dei singoli assessori, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed alla esecuzione degli atti.
8. Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

Statuto del Comune di Faenza

9. Il sindaco nomina i responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli dei responsabili degli uffici posti alle sue dirette dipendenze, ai sensi di legge e dei regolamenti in materia. Può delegare agli stessi anche la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.
10. Il sindaco nomina il segretario generale, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale. La nomina del segretario può essere disposta in forma congiunta e associata con altre amministrazioni comunali, sulla base di apposita convenzione.
11. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione o nella prima seduta successiva alla nomina nei casi e con le forme di cui all'articolo 24 del presente statuto.
12. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
13. Il sindaco delega il vicesindaco, individuato ai sensi del precedente articolo 19, comma 1, a sostituirlo in via generale in caso di assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento sia del sindaco che del vicesindaco, la sostituzione compete agli altri assessori, secondo l'ordine determinato dal sindaco.
14. Il sindaco convoca i comizi per i referendum.
15. Il sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti, provvede al coordinamento e alla riorganizzazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali dei cittadini e degli utenti, in modo da garantirne la migliore fruibilità da parte degli stessi.
16. Il sindaco adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale, assegnati dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
17. Il sindaco emette le ordinanze attribuite alla sua competenza in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge o di regolamento o stabilite nelle medesime ordinanze.
Il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti.
Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente capoverso è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio delle azioni penali per i reati in cui fossero incorsi.

18. Il sindaco adotta i provvedimenti necessari per assicurare gli adempimenti in materia di informazioni della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali nei casi previsti dalla legge, adotta i necessari provvedimenti cautelari a tutela degli interessi del Comune.
19. Il sindaco ha potere di delega generale e speciale su singole materie, o della firma di atti, a uno o più assessori, al segretario generale, ai dirigenti.

SEZIONE 4^ - Indennità

Art. 29 - Indennità di carica e gettoni di presenza

1. Il sindaco, i componenti la giunta comunale, il presidente del consiglio comunale e i consiglieri hanno diritto alle indennità di carica, gettoni di presenza o indennità di funzione, ed eventuali rimborsi ai datori di lavoro nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge per ciascuna categoria di appartenenza e nelle misure e secondo le modalità deliberate per ciascuno di essi dai competenti organi dell'amministrazione comunale.

TITOLO III - COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI

CAPO I - Principi della collaborazione

Art. 30 - Criteri generali

1. Il Comune favorisce ed intraprende le opportune forme di collaborazione con lo Stato, la Regione, la Provincia e gli altri enti locali per le finalità della programmazione e per lo svolgimento della propria attività. Intraprende altresì le opportune forme di collaborazione con la camera di commercio sui temi di rilevanza economica.
2. Il Comune sviluppa la propria azione con riferimento ai principi dell'integrazione europea ed all'attività dell'Unione Europea secondo le modalità consentite e nel rispetto del principio dell'unità dello Stato.

Art. 31 - La collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione.
3. Il Comune, con la collaborazione della Provincia, può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale, sportivo, educativo e ambientale.
4. Il Comune avanza proposte alla Provincia e alla Regione ai fini della programmazione economica ed esercita l'iniziativa legislativa regionale secondo le modalità stabilite dalla Regione.

CAPO II – Unione di Comuni

Art. 32 - Unione di Comuni

1. In attuazione dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, e in conformità a quanto previsto dalla legislazione regionale in materia di riordino territoriale, il Comune di Faenza può far parte di una Unione di Comuni.
2. L'Unione di Comuni, costituita allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, "funzioni proprie", "funzioni conferite", "tutte le funzioni comunali", "funzioni per la valorizzazione e la salvaguardia dei territori di montagna" e ogni altra funzione o servizio di competenza degli enti, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, è un ente locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinate, i principi di cui al D.Lgs. 267/2000.
3. Il Comune acconsente che gli organi dell'Unione possano riunirsi anche in sede diversa da quella istituzionale e possano, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al successivo comma.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

Art. 33 - Competenze degli organi dell'Unione e dei Comuni

1. L'Unione è un ente di secondo livello e - in quanto tale - deve essere funzionale alla governabilità politica dei singoli Comuni. Tutte le funzioni attribuite sono gestite dalla struttura amministrativa dell'Unione, che dà attuazione alle decisioni degli organi politici dell'Unione stessa e dei singoli Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze. Le delibere di indirizzo approvate da un Comune, fermo restando la loro necessaria legittimità e coerenza con norme, regolamenti o strumenti di pianificazione sovraordinati, devono essere recepite integralmente nelle proposte di delibere dell'Unione allo scopo finale di trovare un'intesa nel caso di divergenze fra i diversi orientamenti. Per tutte le decisioni

Statuto del Comune di Faenza

che riguardassero esclusivamente l'attività o il territorio di un singolo Comune, la competenza decisionale resta di pertinenza dei soli organi comunali, a condizione che i relativi atti siano conformi alle norme vigenti, agli strumenti di pianificazione o ai regolamenti dell'Unione, ferma restando la copertura finanziaria in capo al Comune deliberante.

2. Nelle funzioni conferite, la struttura organizzativa e gestionale dell'Unione attua le decisioni degli organi dei Comuni e le decisioni degli organi dell'Unione, osservando la disciplina di cui al presente statuto.
3. Le decisioni degli organi dell'Unione sono decisioni che riguardano l'intero ambito di Unione o almeno due Comuni. Le decisioni degli organi dei Comuni sono decisioni che riguardano soltanto le attività e il territorio del singolo Comune.
4. Le decisioni degli organi dell'Unione si articolano in:
 - a) decisioni esclusive degli organi dell'Unione, inerenti a:
 - procedimenti relativi ad aspetti organizzativi interni o dell'ente quale soggetto giuridico (quali ad esempio la gestione del personale, i servizi informatici, la trasparenza e l'anticorruzione, l'acquisto di beni e servizi per l'esercizio della funzione conferita);
 - funzioni proprie dell'Unione (quali ad esempio il funzionamento degli organi, il ciclo di programmazione economico-finanziaria dell'ente, la gestione dei beni propri dell'Unione);
 - funzioni eventualmente attribuite dall'ordinamento alle Unioni di Comuni (quali ad esempio le funzioni di tutela e sviluppo delle zone montane);
 - b) decisioni degli organi dell'Unione previ indirizzi deliberati dagli organi dei Comuni, inerenti a:
 - funzioni di pianificazione e programmazione sovracomunale;
 - discipline regolamentari di settore, poiché tali regolamenti di Unione possono prevedere discipline specifiche per i diversi Comuni, al fine di tenere conto delle particolarità territoriali e della specifica visione politica espressa tramite le delibere di indirizzo, quando ciò non confligga con le esigenze di uniformità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
 - funzioni relative alle forme e alle modalità di gestione dei servizi da affidare all'esterno, poiché i Comuni possono formulare indirizzi generali o esprimere preferenze in merito alle modalità di gestione. Di tali indirizzi si tiene conto per la decisione finale con obiettivi di integrazione e convergenza fra i vari Comuni;
 - investimenti dell'Unione, nella definizione dei quali l'organo competente dell'Unione stabilisce i criteri di suddivisione dei finanziamenti fra i Comuni (nel caso di investimenti di interesse generale) oppure tiene conto degli indirizzi dei Comuni (nel caso di investimenti di interesse di uno o più Comuni).
5. Le decisioni degli organi dei Comuni si articolano in:
 - a) decisioni esclusive degli organi dei Comuni, inerenti a:
 - funzioni proprie del Comune (quali ad esempio il funzionamento degli organi, il ciclo di programmazione economico-finanziaria dell'ente, la gestione del patrimonio, la

- quantificazione in merito alle entrate tributarie ed extratributarie dei Comuni, le decisioni relative alla partecipazione e al recesso dall'Unione, al conferimento e al recesso dalle convenzioni di gestione associata);
- b) decisioni degli organi del Comune nel quadro programmatico stabilito dall'Unione, inerenti a:
- funzioni attuative di piani e programmi deliberati dall'Unione che interessano esclusivamente il territorio di un solo Comune (sono esclusi gli atti che riguardano due o più territori comunali che rimangono nella competenza dell'Unione);
 - funzioni che richiedono un comportamento uniforme dei Comuni, i quali decidono previo indirizzo o quadro programmatico dell'Unione (quali ad esempio gli indirizzi per la posizione dell'ente che il rappresentante dovrà tenere in occasione delle assemblee degli organi partecipati, gli atti in materia tributaria residuali rispetto a quanto previsto dalla lettera precedente). In mancanza dell'indirizzo o quadro programmatico dell'Unione decide l'Unione stessa;
 - funzioni esclusive di un Comune oppure le attività relative al territorio di un Comune, che possono richiedere l'adozione di regolamenti o di altri atti amministrativi da parte di organi del Comune stesso.
6. Il presidente dell'Unione esercita le competenze relative alle funzioni proprie dell'Unione quali quelle che deve svolgere in qualità di legale rappresentante e capo dell'organizzazione e quelle attribuitegli dalla legge.
7. Tutte le restanti funzioni dell'organo monocratico (articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e leggi speciali) rimangono di competenza del sindaco.
8. Sulle decisioni esclusive degli organi dei Comuni, la giunta dell'Unione - all'unanimità dei suoi componenti - potrà decidere di formulare atti di coordinamento, per favorire efficienza nell'operatività degli uffici ed uniformità nell'erogazione dei servizi.
9. Sulle decisioni esclusive degli organi dell'Unione, la giunta dell'Unione - all'unanimità dei suoi componenti - potrà decidere di acquisire indirizzi non vincolanti da parte dei Comuni.

Art. 34 - Regolamenti dell'Unione

1. I regolamenti approvati dall'Unione possono prevedere discipline specifiche per i diversi Comuni, al fine di tenere conto delle particolarità territoriali e della specifica visione politica, quando ciò non confligga con le esigenze di uniformità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'Unione può adottare regolamenti unici per l'Unione e gli enti aderenti, inerentemente ai servizi ad essa conferiti. Tali regolamenti disciplinano le funzioni trasferite all'Unione e, previo indirizzo espresso dai Comuni aderenti, possono sostituire quelli eventualmente adottati in precedenza dai detti Comuni.

Art. 35 - Svolgimento di attività e funzioni da parte dell'Unione per conto dei Comuni

1. I responsabili di settore dell'Unione e dei Comuni aderenti cooperano tra loro con modalità tali da favorire un'amministrazione funzionale e trasparente.
2. Qualora, per lo svolgimento di una funzione o servizio conferito, siano da approvare atti di competenza comunale, il dirigente dell'Unione è competente anche per gli atti dei Comuni. In tale contesto, il dirigente dell'Unione, in tutte le materie conferite all'Unione, nonché nelle materie e nei servizi di cui sia attribuita all'Unione la sola gestione:
 - a) firma i pareri tecnici sulle delibere nelle materie conferite all'Unione, anche nei casi particolari di competenza degli organi politici dei singoli Comuni, salvo il potere di delega, previsto dalla legge;
 - b) adotta le determinazioni di spesa, utilizzando, se necessario, i capitoli che, per particolari ragioni, occorre mantenere nei bilanci comunali e che venissero loro assegnati in base ai rispettivi piani esecutivi di gestione;
 - c) provvede in genere per tutte le attività rimaste nella titolarità dei Comuni facenti parte dell'Unione, con particolare riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il dirigente del settore finanziario dell'Unione firma i pareri e i visti di regolarità contabile su tutti gli atti di competenza degli organi dei Comuni che hanno conferito all'Unione la relativa funzione o la gestione della stessa, salvo il potere di delega, previsto dalla legge.
4. La competenza di cui al comma precedente comprende anche la sottoscrizione degli atti a contenuto patrimoniale, dei contratti e delle convenzioni in genere di cui siano titolari i Comuni.
5. Parimenti, i funzionari e i dipendenti dell'Unione, preposti alla gestione di funzioni e servizi conferiti o di cui sia attribuita la sola gestione, sono competenti per lo svolgimento delle attività istruttorie, comprese le relative attestazioni di regolarità degli atti e dei provvedimenti di cui sopra e di quelli che siano rimasti nella competenza degli organi dei Comuni.

Art. 36 - Gestione documentale dell'Unione e dei Comuni

1. Di norma, gli atti e i documenti gestionali nelle funzioni e servizi conferiti all'Unione, ancorché riferiti ai Comuni, sono di competenza degli organi gestionali dell'Unione. Pertanto sono protocollati e conservati nell'archivio dell'Unione.

CAPO III - Forme associative e di cooperazione - Accordi di programma

Art. 37 - Le convenzioni ed i consorzi

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può intraprendere forme associative e di collaborazione con altri enti locali per la gestione associata degli uffici e dei servizi pubblici e per lo svolgimento di specifiche funzioni nei limiti previsti dalla legge. In particolare può stipulare convenzioni e costituire consorzi con altri Comuni e Province, esclusi i consorzi di funzioni. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio. Lo stesso consorzio può provvedere alla gestione di più servizi.
2. Nel caso di gestione consortile di servizi si applicano le disposizioni legislative e statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
3. Possono essere costituite forme di collaborazione con altri enti locali, anche con la partecipazione di soggetti privati qualificati, nei modi stabiliti dalla legge.
4. Il Comune favorisce le forme associative tra enti pubblici per la gestione dei servizi sociali.

Art. 38 - Accordi di programma

1. Il Comune può promuovere e stipulare accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi, programmi che richiedono l'azione coordinata di Comuni, Province, Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. Gli accordi di programma devono sancire i tempi, le modalità di assunzione ed il finanziamento dei rispettivi impegni e ogni altro requisito stabilito dalla legge.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE

Art. 39 - Organismi di partecipazione all'amministrazione locale

1. Il Comune valorizza e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, a carattere assembleare, nella forma degli organismi consultivi di quartiere, su base territoriale, garantendo la partecipazione di entrambi i sessi.
2. Il numero, la denominazione e l'articolazione territoriale dei quartieri sono definiti dal regolamento comunale disciplinante tale strumento di partecipazione, che definisce anche modalità e competenze per le eventuali modificazioni.
3. L'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di consultazione, i rapporti tra gli stessi e tra questi e il Comune, in considerazione dell'interesse pubblico riconosciuto dall'ente a questa forma qualificata di partecipazione popolare all'amministrazione locale, sono disciplinati con apposito regolamento comunale.

4. L'organizzazione ed il funzionamento degli organismi partecipativi possono essere inoltre disciplinati dagli statuti che gli stessi ritengano di darsi, in ogni caso nel rispetto e nell'osservanza della richiamata normativa regolamentare.
5. Ricorrendone i presupposti, agli organismi di partecipazione previsti dal presente articolo si applicano le ulteriori disposizioni del presente Titolo IV, in quanto compatibili.

Art. 40 – Valorizzazione della partecipazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini e stranieri residenti all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, le associazioni come soggetti capaci di concorrere, con metodi democratici, alla realizzazione delle predette attività e di perseguire fini di interesse pubblico.
2. Il Comune valorizza e promuove forme di partecipazione dei cittadini residenti nel Comune di Faenza, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e degli stranieri ed apolidi residenti nel Comune di Faenza, come in dettaglio disciplinato dai relativi regolamenti.
3. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, ai singoli consiglieri, alle commissioni consiliari e ai cittadini secondo la disciplina prevista dai regolamenti in materia. L'attivazione della iniziativa popolare per la adozione di atti deliberativi deve essere sottoscritta da almeno quattrocento elettori.

Art. 41 - Valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione e il sostegno delle libere forme associative avviene secondo criteri e modalità stabiliti dall'apposito regolamento. Sono previste in particolare le forme di consultazione, la concessione di contributi finalizzati, la concessione in uso di beni comunali, il patrocinio per iniziative rilevanti, la collaborazione tramite convenzione per lo svolgimento di attività socialmente utili anche con l'utilizzo del volontariato. I regolamenti disciplinano altresì la valorizzazione delle attività dei rioni cittadini e delle attività sportive, sociali e culturali, essenziali per la formazione e il miglioramento della qualità della vita delle persone.
2. E' istituito il registro delle associazioni, a cui si accede su semplice richiesta. Le associazioni, per poter fruire del sostegno, devono fare richiesta di iscrizione, presentando, oltre la domanda, anche lo statuto o l'atto costitutivo nelle forme regolamentari ed i progetti di attività per i quali è richiesto il sostegno dell'amministrazione.
3. Il Comune valorizza le libere forme associative anche quali organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. Le libere forme associative concorrono alla programmazione e realizzazione degli interventi nel settore

sociale, educativo, assistenziale, sportivo, culturale e ambientale con il proprio patrimonio di conoscenze delle esigenze espresse dalla collettività e con la propria progettualità. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici in conformità alla normativa vigente nei suddetti settori, il Comune persegue prioritariamente la valorizzazione della partecipazione e delle capacità, anche organizzative ed operative, espresse dalle libere forme associative.

4. In tali casi i rapporti tra dette forme associative e il Comune sono disciplinati da apposite convenzioni contenenti le reciproche obbligazioni per il conseguimento delle finalità pubbliche.

Art. 42 - Consultazioni

1. Il Comune riconosce, come forma di partecipazione, la consultazione dei cittadini che può avvenire nelle forme e secondo le modalità previste dai regolamenti comunali in materia.
2. Il consiglio comunale identifica gli strumenti atti ad incentivare forme di rappresentanza giovanile. Le modalità di funzionamento, la composizione e le attribuzioni di tali forme di rappresentanza sono disciplinate da apposito regolamento.
3. Il consiglio comunale può istituire consulte permanenti in relazione a singoli settori di intervento amministrativo. Tali consulte durano in carica quanto il consiglio comunale.

Art. 43 - Modalità delle consultazioni

1. La consultazione può avvenire nelle forme di assemblee cittadine, di settore, di quartiere, di udienze conoscitive o in ogni altra forma ritenuta idonea dal consiglio o dalla giunta.

Art. 44 - Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni, sia da parte di persone singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al sindaco e contenere chiaro l'oggetto delle richieste.
4. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate ed è data risposta scritta entro i termini e secondo le modalità fissati dal regolamento.
5. I consiglieri comunali hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il sindaco e la giunta e in consiglio comunale.

Art. 45 - Referendum

1. Relativamente a materie di esclusiva competenza locale, è previsto, come strumento volto ad agevolare il rapporto tra cittadini ed organi elettivi, il referendum.
2. I referendum hanno natura e contenuto consultivo (inteso cioè a conoscere il parere popolare in merito a una particolare questione di rilevanza politico amministrativa relativa al Comune di Faenza), propositivo (inteso cioè a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali) o abrogativo (inteso cioè a deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o a revocare atti amministrativi a contenuto generale).
3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati o dal comitato promotore del referendum, mediante presentazione di sottoscrizioni autenticate nelle forme di legge, nel numero fissato dal regolamento di cui al successivo comma 7, da parte degli aventi diritto al voto nella relativa tipologia di referendum, come in dettaglio indicati nel successivo comma.
4. Nel referendum consultivo ed in quello propositivo esercitano il diritto di voto: i cittadini residenti iscritti alle liste elettorali del Comune alla data dell'indizione del referendum; i cittadini residenti italiani minorenni che abbiano compiuto i 16 anni alla data dell'indizione del referendum, iscritti all'anagrafe comunale alla medesima data; gli stranieri e gli apolidi, maggiori di anni sedici alla data fissata per la consultazione, residenti a Faenza da almeno un anno alla stessa data, di cui non si abbia notizia di interdizione dai pubblici uffici. Nel referendum abrogativo esercitano il diritto di voto i cittadini che possono esercitare il diritto di voto in occasione dell'elezione del Sindaco e del consiglio comunale.
5. Sono escluse dal referendum le materie attinenti:
 - a) la revisione dello statuto;
 - b) i regolamenti attinenti al funzionamento degli organi;
 - c) i tributi ed il bilancio;
 - d) le tariffe relative ai servizi;
 - e) l'espropriazione per pubblica utilità;
 - f) le questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - g) i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
 - h) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - i) gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e i relativi strumenti attuativi;
 - l) le materie già oggetto di referendum, per i cinque anni successivi.
6. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione tale da non ingenerare equivoci.

7. Il consiglio comunale approva un regolamento in attuazione anche delle disposizioni di cui all'articolo 40 nel quale vengono stabiliti:
 - le procedure di ammissibilità;
 - le modalità di raccolta delle firme ed il numero di firme necessario;
 - le modalità di svolgimento delle consultazioni e la loro validità;
 - le modalità di proclamazione del risultato;
 - gli effetti sull'ordinamento comunale degli esiti del referendum.
8. Il consiglio comunale esamina l'esito del referendum entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato.

Le proposte e gli intendimenti, espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il consiglio comunale comprende nei suoi programmi secondo la disciplina stabilita dal regolamento in materia.

Art. 46 - Tutela del cittadino e difensore civico territoriale

1. Al fine di garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti e fatti, comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti dai propri uffici, il Comune può attribuire tali funzioni al difensore civico della Provincia di Ravenna, ovvero a quello istituito a livello regionale.

Art. 47 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune in conformità alla legge.
2. La giunta comunale, in base all'ordine di integrazione del contraddittorio, emanato dal giudice, può deliberare la costituzione del Comune nel giudizio.
3. L'amministrazione comunale, in sede di costituzione in giudizio o di integrazione del contraddittorio, può aderire alle azioni e ai contenuti dei ricorsi promossi dall'elettore, nei termini previsti dalla legge.

Art. 48 - Comitati

1. Possono essere costituiti, su iniziativa di gruppi di cittadini e di stranieri residenti ai sensi dell'articolo 40 o da associazioni, comitati per la trattazione di materie determinate in relazione ai problemi della zona, con funzioni eminentemente consultive e di proposta.
2. Il Comune favorisce il collegamento dei propri organi con gli stessi e ne organizza la eventuale consultazione con apposite riunioni.

TITOLO V - PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 49 - Norme di indirizzo per l'attività amministrativa e regolamentare

1. Il Comune di Faenza informa la sua azione al rispetto del diritto al tempo dei cittadini. I regolamenti comunali dovranno prevedere termini temporali per le risposte ai cittadini e per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
2. L'organo comunale che emette il provvedimento amministrativo deve esplicitarne le motivazioni. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Il Comune di Faenza informa la propria attività amministrativa e regolamentare alla semplificazione.
La semplificazione si esplica in una minore burocrazia a carico dei cittadini e delle imprese e in una maggiore efficienza ed economicità dell'attività amministrativa ed in economia di atti.

Art. 50 - Interpretazione dei regolamenti comunali

1. Qualora, per l'applicazione pratica, si presenti la necessità di interpretare i regolamenti comunali, l'amministrazione segue l'interpretazione più favorevole al cittadino ove non contrasti con l'interesse pubblico generale.

Art. 51 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o regolamento o per effetto di una motivata disposizione del sindaco che ne sospenda temporaneamente l'accesso, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese per il buon esito dell'azione amministrativa.
2. Deve essere comunque assicurato il rispetto dei principi legislativamente previsti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali definiti sensibili.
3. Gli atti di determinazione dei dirigenti sono pubblicati all'albo pretorio in conformità delle procedure stabilite per la pubblicazione degli atti amministrativi degli organi collegiali.
4. Gli atti di determinazione dei dirigenti non soggetti a visto di esecutività da parte del responsabile di ragioneria sono esecutivi alla scadenza della pubblicazione ove non dichiarati immediatamente eseguibili dal dirigente.
5. I provvedimenti dei dirigenti - determinazioni - che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio ragioneria e sono esecutivi

con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

6. Per tutti i regolamenti, anche per quelli per i quali non esiste speciale obbligo normativo in materia di ripubblicazione, viene assicurata ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente, ferma restando l'entrata in vigore del regolamento all'esecutività della deliberazione, salvo diversa disposizione normativa o regolamentare.

Art. 52 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Ai cittadini è garantita la più ampia informazione in merito all'attività amministrativa dell'ente con i mezzi e le forme più idonee allo scopo. Ciascun cittadino ha diritto di accesso nei limiti di legge alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, con le modalità di cui ai seguenti commi.
2. Con apposito regolamento sono disciplinate le diverse forme di accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini del Comune, singoli o associati, ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
3. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, anche con la costituzione di apposito ufficio;
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di protezione ambientale e a tutte le altre associazioni di accedere alle informazioni sulle strutture e sui servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

Art. 53 - Avvio di procedimento amministrativo

1. Nel caso di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge debbano intervenire ed ai soggetti che potrebbero subire pregiudizio diretto dalla emanazione dell'atto finale ove individuati o facilmente individuabili, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Qualora per il numero dei destinatari, per la indeterminatezza degli stessi o per difficoltà di individuazione immediata, la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, la notizia dell'avvio del procedimento è data con altre forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta dall'amministrazione.
3. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti.

4. Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

TITOLO VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - Ordinamento degli uffici comunali

Art. 54 - Principi generali

1. Il Comune – nell'ambito della sua autonomia organizzativa – stabilisce la propria struttura organizzativa e ne definisce le modalità di funzionamento, attraverso l'approvazione dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché attraverso l'approvazione dei regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, ai sensi delle vigenti norme di legge.
2. Il Comune – qualora abbia aderito ad una Unione di Comuni e stabilito la gestione in forma associata delle funzioni e servizi comunali - può prevedere:
 - a) che il personale della dotazione organica comunale sia, in parte o in tutto, trasferito o distaccato o comandato all'Unione di Comuni a cui abbia aderito, per lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali in un'unica struttura organizzativa;
 - b) che, in conseguenza di quanto sopra, la competenza per la regolamentazione della materia dell'organizzazione e della gestione del personale, sia demandata all'Unione dei Comuni entro i limiti di quanto stabilito dal presente statuto e dagli atti di indirizzo e criteri generali approvati dagli organi istituzionali del Comune.
3. La struttura e l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali, articolata in funzione della specificità del territorio, deve rispondere a criteri di autonomia, funzionalità, di economicità ed efficienza di gestione secondo principi di responsabilità e di professionalità, coordinati e compatibili con assetti organizzativi anche su base territoriale sovracomunale realizzati attraverso opportune forme associative.
4. L'azione organizzativa ed amministrativa del Comune dovrà essere conformata ai seguenti principi di ordine generale:
 - a) la definizione da parte degli organi di amministrazione degli obiettivi e dei programmi dell'ente da attuare;
 - b) la separazione dei compiti di amministrazione da quelli di gestione;
 - c) l'affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, vigilanza, controllo ed in particolare la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali;

- d) la verifica dei risultati conseguenti all'azione amministrativa, mediante un sistema di controlli normativamente previsti e come disciplinati in via autonoma dai regolamenti dell'ente in materia.

Art. 55 - Principi e gestione del personale

1. Il Comune riconosce le competenze professionali dei dipendenti quale valore fondante della propria organizzazione, nella consapevolezza che la qualità dei servizi erogati è in larga misura determinata dalla qualità delle prestazioni del personale dipendente.
2. La gestione del personale si basa su principi di responsabilità, professionalità e sulla valorizzazione dell'apporto dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, delle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.
3. Il Comune provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
4. Il Comune riconosce il ruolo del confronto, sia per quanto riguarda l'applicazione del CCNL Funzioni Locali sia per la contrattazione decentrata, da svilupparsi con le organizzazioni sindacali di categoria e la RSU.
5. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi determina la disciplina dello stato giuridico, delle assunzioni del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'attribuzione al segretario comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di amministrazione, nonché le modalità per il conferimento di collaborazioni esterne.

Art. 56 - Il segretario generale

1. Il Comune ha un segretario titolare, iscritto all'apposito albo nazionale.
2. Il potere di nomina del segretario viene esercitato dal sindaco secondo le modalità, termini e procedure fissati dalla legge in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali.
3. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.
4. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco, anche di natura dirigenziale e di gestione.
5. Nell'esercizio delle funzioni attribuite, il segretario opera affinché l'attività di governo e di gestione dell'ente sia improntata al rispetto dei principi di legalità sostanziale.

6. Valuta in senso propositivo le misure per realizzare gli obiettivi dell'ente nei vari campi, secondo principi di economicità, efficacia e trasparenza.
7. Il segretario generale è coadiuvato da un vicesegretario con funzioni vicarie che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento, e dagli uffici di segreteria.
8. L'incarico di vicesegretario è affidato dal sindaco, individuandolo tra i dirigenti in possesso dei requisiti di accesso al concorso di segretario comunale, ai sensi e per gli effetti di legge.

Art. 57 - I dirigenti

1. Il sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di amministrazione.
3. Ai dirigenti, ai quali compete la direzione delle massime strutture organizzative dell'ente, attività di consulenza-progettazione, pianificazione, programmazione e controllo alle dirette dipendenze degli organi di amministrazione, è attribuita la competenza per l'adozione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le funzioni e le attività dei dirigenti sono caratterizzate dall'assunzione della piena responsabilità professionale e di ogni altra responsabilità di gestione connessa con le competenze del ruolo e delle attribuzioni assegnate in via generale e in via speciale dal sindaco in conformità al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
5. Il Comune – qualora abbia stabilito di pervenire ad una struttura organizzativa unitaria nell'ambito di un'Unione dei Comuni a cui aderisce – si avvale dell'attività dei dirigenti della stessa Unione per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi conferiti nonché per adottare tutti gli atti amministrativi e gestionali di competenza comunale.

Art. 58 - Funzioni della dirigenza

1. Le funzioni istituzionali del Comune, al fine di rappresentare il contenuto della funzione dirigenziale, si distinguono in funzioni normative o regolamentari e funzioni o attività tecnico-amministrative e di gestione.
2. Il dirigente è titolare delle funzioni gestionali di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000, tranne quelle eventualmente delegate ad altri soggetti secondo le modalità definite nel regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei

servizi. Il dirigente è competente per tutte le attività amministrative e gestionali del Comune, in particolare:

- a) gestisce le risorse umane presenti nella struttura, secondo quanto disposto dai regolamenti in materia;
 - b) gestisce le risorse finanziarie assegnategli, disponendo di un proprio budget, compresa l'assunzione degli impegni di spesa nell'ambito degli atti di pianificazione dell'ente;
 - c) presiede le commissioni di gara e di concorso secondo le disposizioni regolamentari specifiche;
 - d) stipula i contratti di competenza;
 - e) svolge tutte le altre competenze di natura gestionale, compresi i provvedimenti sia autorizzatori che restrittivi, fatta eccezione per i casi espressamente riservati dalla legge all'organo politico ai sensi dell'articolo 107, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000;
 - f) firma i pareri tecnici per le delibere di riferimento;
 - g) propone azioni e assume determinazioni in materia di resistenza in giudizio, in attuazione degli indirizzi formulati dagli organi politici, ferma restando la rappresentanza processuale generale spettante al sindaco;
 - h) svolge le funzioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro attribuitegli con apposito atto;
 - i) è responsabile dei beni assegnatigli dall'inventario comunale ("consegnatario");
 - l) è responsabile del corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Nella loro attività i dirigenti svolgono funzioni di pianificazione, di gestione e di controllo e la loro condotta è costantemente tesa al conseguimento degli obiettivi della cui attuazione sono responsabili.

CAPO II – Modalità di gestione dei servizi pubblici

Art. 59 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia, organizza e gestisce i propri servizi nel rispetto dei principi comunitari e della legge, assicurando il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Per i servizi privi di rilevanza economica il Comune persegue, altresì, il principio della partecipazione alla programmazione e alla progettazione dei servizi da parte dei soggetti del terzo settore. In tal caso è consentito l'affidamento diretto nei limiti previsti dalla legge. Nella programmazione e nella progettazione dei servizi si applicano i principi di trasparenza, di sussidiarietà e partecipazione.

Art. 60 - Servizio Idrico Integrato

1. Il Comune riconosce che il Servizio Idrico Integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, non assoggettabile a meccanismi di mercato.
2. Il Comune conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.
3. Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.

Art. 61 - Forme di gestione dei servizi comunali

1. Il Comune assicura la gestione dei servizi pubblici locali di propria competenza, in relazione alla loro natura, caratteristiche e dimensioni sulla base della disciplina generale e di settore.
2. Il Comune incentiva l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici in forma associata sulla base di ambiti ottimali.
3. Il Comune assicura la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, di istituzioni, di enti partecipati, di convenzioni con soggetti del terzo settore, ovvero mediante le altre forme di gestione previste dall'ordinamento o introdotte dalla consuetudine, oppure attraverso forme associative e di cooperazione con i Comuni.
4. La scelta della forma di gestione e delle modalità di affidamento dei servizi pubblici segue i criteri della economicità, efficacia, efficienza e funzionalità.
5. Per i servizi privi di rilevanza economica, e in particolare per quelli a carattere sociale, assistenziale, sportivo, culturale e ambientale, sono adeguatamente valorizzati anche i principi di opportunità sociale e di partecipazione.
6. In ogni caso dovranno altresì essere valutate la complessità tecnico-organizzativa del servizio e la dimensione del bacino di utenza, onde consentire il perseguimento dei migliori risultati possibili in relazione alla natura, alla qualità ed agli scopi del servizio.
7. Per l'affidamento della gestione dei servizi a carattere sociale, assistenziale, sportivo, culturale e ambientale viene utilizzata prioritariamente la forma della convenzione o della concessione.
8. Per la stipula delle convenzioni e delle concessioni di cui al comma precedente, il Comune, valutata ogni circostanza di opportunità sociale, considera prioritariamente il rapporto con i soggetti che hanno partecipato alla programmazione e progettazione dei servizi.

9. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali e a consorzi per la gestione di servizi pubblici locali. Il Comune può altresì partecipare a consorzi e a società di capitali strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o che producano servizi di interesse generale, in particolare aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali.

Art. 62 - I servizi esternalizzati

1. Il Comune di Faenza si dota di un sistema di governo e controllo dei servizi esternalizzati.
2. Nell'ambito del sistema di indirizzo e controllo dei servizi esternalizzati viene previsto il contratto di servizio, quale strumento di regolamentazione dei rapporti tra Comune e soggetto gestore, che deve tenere conto di quanto previsto nel successivo comma 4.
3. Il sistema di governo e controllo dei servizi esternalizzati prevede la massima collaborazione tra Comune e soggetto gestore, al fine di consentire al Comune il proprio compito di indirizzo e controllo.
4. Il sistema di governo e controllo dei servizi pubblici esternalizzati prevede che i soggetti gestori degli stessi si dotino di apposite "carte della qualità del servizio", con cui l'erogatore del servizio pubblico dichiara i propri obiettivi e si impegna a erogare il servizio secondo predefiniti standard qualitativi e quantitativi.

Art. 63 - Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali e altri servizi privi di rilevanza economica, il Comune può prevedere la costituzione di apposite istituzioni.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
3. Organi della istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il consiglio comunale, dopo averne fissato il numero entro quello massimo previsto dalla legge, determina gli indirizzi per la designazione, da parte del sindaco, dei componenti del consiglio di amministrazione che durano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio comunale. Il consiglio comunale può consentire la designazione nel consiglio di amministrazione di rappresentanti di altri enti.
5. Dopo la scadenza e fino alla designazione del nuovo consiglio di amministrazione gli organi della istituzione adottano gli atti di amministrazione in conformità alla disciplina normativamente prevista per la proroga degli organi amministrativi.

Statuto del Comune di Faenza

6. La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura della designazione.
7. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il sindaco provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per la designazione.
8. Il direttore dell'istituzione è incaricato dal sindaco che potrà scegliere fra i dipendenti comunali di qualifica categoria non inferiore alla D, oppure all'esterno nelle forme e nei limiti di legge.
9. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Il consiglio comunale approva, inoltre, il regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni.
11. Il collegio dei revisori del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.

Art. 64 - Le aziende speciali

1. Per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3. Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Alla designazione ed alla revoca degli amministratori in rappresentanza del Comune provvede il sindaco nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
5. Il regolamento aziendale è adottato dal consiglio di amministrazione.
6. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale. Il Comune, con propri atti, può trasformare le proprie aziende speciali in società per azioni, secondo le procedure di legge.

8. L'affidamento dei servizi comprende tutte le attività, gli atti e i provvedimenti gestionali.

TITOLO VII – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 65 - Principi della programmazione e controllo

1. L'Unione a cui il Comune aderisce può deliberare un regolamento unico ed integrato per l'impostazione e definizione del sistema dei controlli e gestione della performance per l'Unione e i Comuni aderenti.
2. Il regolamento unico è deliberato dal consiglio dell'Unione previo indirizzo espresso dal consiglio del Comune. In sede di espressione del suddetto indirizzo il consiglio può formulare proposte motivate di modifica o integrazione. Il mancato accoglimento delle proposte deve essere motivato.
3. Il regolamento unico del sistema dei controlli e della performance è ispirato ai principi di:
 - a) separazione dei poteri fra organi di indirizzo politico e organi gestionali;
 - b) semplificazione delle procedure e trasparenza;
 - c) previsione di procedure semplificate per i Comuni con meno di 5.000 abitanti;
 - d) uniformità delle procedure e delle scelte organizzative e gestionali.
4. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare la performance organizzativa ed individuale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
5. L'Unione sviluppa un sistema dei controlli interni integrato Unione e Comuni e definisce un sistema di obiettivi-indicatori-target per l'attuazione di un modello di performance unico.
6. I sistemi dei controlli interni e di gestione della performance, unici ed integrati ai sensi dei precedenti commi, garantiscono la rilevazione dei dati e la definizione di obiettivi con riferimento ai singoli enti.

Art. 66 – Programmazione, rendicontazione e performance

1. L'organizzazione e l'attività dell'ente sono ispirati alle logiche della programmazione, rendicontazione e performance.
2. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione osservando i principi di finanza pubblica. Il Comune si coordina con l'Unione al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
3. Lo schema di bilancio di previsione dell'Unione, approvato dalla giunta dell'Unione unitamente a tutti gli allegati previsti dalle norme vigenti, è trasmesso al Comune aderente, per eventuali osservazioni della giunta comunale, per il tramite del sindaco.
4. Il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione è deputato a fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria. I documenti di programmazione e previsione hanno valenza pluriennale ed annuale ed i loro contenuti programmatici e contabili sono coerenti e interdipendenti.
5. Nella definizione del sistema della programmazione e rendicontazione l'ente adotta principi di massima accessibilità ai dati e di trasparenza.
6. Gli strumenti della programmazione del Comune sono rappresentati:
 - a) da documenti di pianificazione strategica eventualmente approvati;
 - b) dal documento unico di programmazione consolidato (o altro documento di programmazione generale previsto dalla normativa vigente).
7. Per gli strumenti della programmazione triennale e annuale e della rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione si fa rinvio alle normative ed alla disciplina interna all'ente e dell'Unione.
8. Il sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Faenza si svolge in applicazione dei principi generali dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disposto nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Il sistema si ispira a principi di semplicità, trasparenza, apertura.
9. Per la disciplina in dettaglio si rimanda al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e ai regolamenti specifici.

Art. 67 – Controlli interni e revisione economico-finanziaria

1. Il sistema dei controlli interni sulle attività del Comune di Faenza, in applicazione dei principi generali dettati dalla normativa vigente, garantisce l'unitarietà dei controlli svolti internamente presso l'ente.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

3. Il sistema dei controlli interni è articolato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, da apposito regolamento.
4. Il collegio dei revisori è composto di tre membri individuati nei modi e nelle forme indicate dalla normativa in vigore.
5. Essi durano in carica un triennio e non sono revocabili, salvo inadempienza.
6. I revisori decadono dalla carica nei casi e secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare.
7. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, si procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dalla normativa in vigore. I nuovi individuati scadono insieme con quelli rimasti in carica.
8. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria della gestione i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento.
9. In sede di esame del rendiconto di gestione, il presidente del collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e presenza alla relativa seduta consiliare unitamente agli altri revisori in carica.
10. I revisori svolgono attività di collaborazione con l'organo consiliare esprimendo i pareri e le relazioni in ordine a specifici fatti di gestione secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento.

TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 68 - Ordinamento contabile del Comune

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali ed in conformità alle norme del presente statuto.
2. L'Unione può deliberare un regolamento di contabilità unico per l'Unione e gli enti aderenti.
3. Il regolamento unico è deliberato dal consiglio dell'Unione previo indirizzo espresso dai consigli dei Comuni. In sede di espressione del parere i consigli possono formulare proposte motivate di modifica o integrazione. Il mancato accoglimento delle proposte deve essere motivato.
4. Il regolamento unico di contabilità è ispirato ai principi di:
 - a) separazione dei poteri fra organi di indirizzo politico e organi gestionali;
 - b) semplificazione delle procedure e trasparenza;
 - c) previsione di procedure semplificate per i Comuni con meno di 5.000 abitanti;

- d) uniformità delle procedure e delle scelte organizzative e gestionali.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 69 - La deliberazione dello statuto

1. Lo statuto è deliberato con le modalità previste dalla legge. Le stesse modalità si applicano per le modifiche.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Il consiglio comunale, all'inizio di ogni legislatura, sottopone a verifica l'attuazione dello statuto e valuta le eventuali modifiche da apportare.

Art. 70 - Le norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del presente statuto modificato continuano ad applicarsi le norme statutarie vigenti, compatibili con le vigenti leggi.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI E FUNZIONI.....	2
Art. 1 - Principi fondamentali.....	2
Art. 2 - Sede, stemma, gonfalone, titolo di città.....	3
Art. 3 - Funzioni del Comune.....	3
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE.....	4
Art. 4 - Gli organi del Comune.....	4
Art. 5 - Deliberazioni degli organi collegiali.....	5
Art. 6 - Condizione giuridica degli amministratori locali.....	5
Art. 7 - Pubblicità delle spese elettorali.....	5
Art. 8 - Sanzioni.....	6
Art. 9 - Elezioni e funzionamento.....	6
Art. 10 - Linee programmatiche di mandato.....	7
Art. 11 - Competenze.....	7
Art. 12 - I consiglieri.....	8
Art. 13 - Il presidente e il vice presidente del consiglio.....	10
Art. 14 - Struttura di presidenza del consiglio comunale.....	11
Art. 15 - Commissioni consiliari, istruttorie, di studio, di controllo e garanzia.....	11
Art. 16 - Commissioni d'indagine.....	11
Art. 17 - Conferenza dei capigruppo.....	12
Art. 18 - Strutture di supporto al consiglio e alle commissioni consiliari.....	12
Art. 19 - La giunta.....	13
Art. 20 - Organizzazione della giunta comunale.....	13
Art. 21 - Attività degli assessori.....	14
Art. 22 - Durata in carica della giunta.....	14
Art. 23 - Mozione di sfiducia.....	14
Art. 24 - Cessazione di singoli componenti della giunta.....	14
Art. 25 - Funzionamento della giunta.....	15
Art. 26 - Competenze.....	15
Art. 27 - Deliberazioni d'urgenza della giunta.....	15
Art. 28 - Il sindaco: competenze.....	16
Art. 29 - Indennità di carica e gettoni di presenza.....	18
TITOLO III - COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI.....	18
Art. 30 - Criteri generali.....	18

Statuto del Comune di Faenza

Art. 31 - La collaborazione tra Comune e Provincia.....	18
Art. 32 - Unione di Comuni.....	19
Art. 33 - Competenze degli organi dell'Unione e dei Comuni.....	19
Art. 34 - Regolamenti dell'Unione.....	21
Art. 35 - Svolgimento di attività e funzioni da parte dell'Unione per conto dei Comuni	21
Art. 36 - Gestione documentale dell'Unione e dei Comuni.....	22
Art. 37 - Le convenzioni ed i consorzi.....	22
Art. 38 - Accordi di programma.....	23
TITOLO IV - PARTECIPAZIONE.....	23
Art. 39 - Organismi di partecipazione all'amministrazione locale.....	23
Art. 40 - Valorizzazione della partecipazione.....	23
Art. 41 - Valorizzazione delle associazioni.....	24
Art. 42 - Consultazioni.....	24
Art. 43 - Modalità delle consultazioni.....	25
Art. 44 - Le istanze, le proposte e le petizioni.....	25
Art. 45 - Referendum.....	25
Art. 46 - Tutela del cittadino e difensore civico territoriale.....	26
Art. 47 - Azione popolare.....	27
Art. 48 - Comitati.....	27
TITOLO V - PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	27
Art. 49 - Norme di indirizzo per l'attività amministrativa e regolamentare.....	27
Art. 50 - Interpretazione dei regolamenti comunali.....	28
Art. 51 - Pubblicità degli atti amministrativi.....	28
Art. 52 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.....	28
Art. 53 - Avvio di procedimento amministrativo.....	29
TITOLO VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI.....	29
Art. 54 - Principi generali.....	29
Art. 55 - Principi e gestione del personale.....	30
Art. 56 - Il segretario generale.....	31
Art. 57 - I dirigenti.....	31
Art. 58 - Funzioni della dirigenza.....	32
Art. 59 - Servizi pubblici comunali.....	33
Art. 60 - Servizio Idrico Integrato.....	33
Art. 61 - Forme di gestione dei servizi comunali.....	33

Statuto del Comune di Faenza

Art. 62 - I servizi esternalizzati.....	34
Art. 63 - Le istituzioni.....	35
Art. 64 - Le aziende speciali.....	35
TITOLO VII – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO.....	36
Art. 65 - Principi della programmazione e controllo.....	36
Art. 66 – Programmazione, rendicontazione e performance.....	37
Art. 67 – Controlli interni e revisione economico-finanziaria.....	38
TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITA’.....	39
Art. 68 - Ordinamento contabile del Comune.....	39
TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	39
Art. 69 - La deliberazione dello statuto.....	39
Art. 70 - Le norme transitorie.....	39
INDICE.....	40